

32) [...] Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l'informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo modulo generale sarà posta in capo all'aggiudicatario:

RISPOSTA: Come previsto dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del Capitolato speciale di appalto, nonché dall'art. 35, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 40 del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro, il Somministratore (Agenzia del lavoro) ha l'obbligo, "tra l'altro", di:

- informare i lavoratori in somministrazione sui rischi generali per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale;
- informare i lavoratori, attraverso il contratto di lavoro o la lettera di incarico, sui nominativi dei responsabili di riferimento e sulle procedure da seguire, ai sensi di quanto specificamente previsto dall' art. 40, comma 3, del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro;
- formare ed addestrare i lavoratori in somministrazione all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

33) Si segnala - come precisato anche dall'ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell'ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell'esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'Autorità dopo un confronto tra l'art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l'applicazione anche all'inadempimento) ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell'inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l'ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile. Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici. Si chiede inoltre conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

RISPOSTA: Si conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro. Per il resto si confermano le disposizioni della lex specialis di gara.

34) Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione

degli infortuni; Si precisa inoltre che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);

RISPOSTA: L'utilizzatore, ovvero, in tal caso l'Agenzia, risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni; per contro, l'aggiudicatario è responsabile per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Le disposizioni dello schema di contratto sono modificate in tal senso.

35) *La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura.*

RISPOSTA: Il pagamento sarà effettuato nel termine di giorni 30, pertanto, la disposizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 7 dello schema di contratto deve ritenersi modificata in tal senso.

36) *In merito alla clausola sociale si chiede, oltre le informazioni già comunicate, di specificare oltre al numero: durata media dei singoli contratti di somministrazione, storico relativo ai pregressi rapporti di lavoro presso Codesta Stazione Appaltante, tipologia del contratto di assunzione dei lavoratori somministrati (se a tempo determinato o a tempo indeterminato) e se i lavoratori siano in possesso delle formazioni richieste.*

RISPOSTA: Per quanto concerne lo storico relativo ai pregressi rapporti di lavoro del personale attualmente in uso presso l'Agenzia, si ribadisce che i contratti di somministrazione in essere sono a tempo determinato. La data di inizio di utilizzazione delle risorse attualmente somministrate è la seguente:

- n. 4 istruttori dal gennaio 2020;
- n. 5 istruttori dall'agosto 2020;
- n. 1 istruttore dal giugno 2020;
- n. 1 istruttore dall'ottobre 2020;
- n. 1 istruttore dal dicembre 2020;
- n. 1 istruttore dal luglio 2021;
- n. 1 istruttore dal marzo 2022;
- n. 1 istruttore dal giugno 2022;
- n. 1 istruttore dal luglio 2022;
- n. 1 istruttore dall'agosto 2022;
- n. 2 istruttori dal maggio 2023;
- n. 1 istruttore dal luglio 2023;
- n. 1 istruttore dal marzo 2024;
- n. 4 istruttori dal luglio 2024;
- n. 1 istruttore dal settembre 2024
- n. 1 operatore esperto dall'ottobre 2024;
- n. 1 istruttore dal dicembre 2024.

La scadenza dei contratti è fissata al 16 febbraio 2025, con facoltà di rinnovo da parte dell'Agenzia. Inoltre, i lavoratori sono in possesso della formazione iniziale richiesta, restando a carico dell'o.e. aggiudicatario l'aggiornamento professionale eventualmente necessario. Ulteriori informazioni utili in merito alla decorrenza dei singoli rapporti di lavoro sono riportate nel file allegato.

37) *In merito alla relazione tecnica, si chiede conferma che indice e copertina siano esclusi dal computo delle 30 facciate;*

RISPOSTA: Si conferma.

38) *Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;*

RISPOSTA: Si conferma, richiamando quanto già chiarito al punto 32).

39) *Si chiede chiarimento relativamente a quanto previsto in merito ai costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad 4.050,00. Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell'utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore - secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l'art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera.*

RISPOSTA: Al riguardo si evidenzia che l'art. 4 del disciplinare di gara, dispone che l'importo complessivo di euro 748.685,00 è al netto di IVA e rappresenta l'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro e comprende:

- emolumenti al personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in € 719.890,00, calcolati sulla base degli elementi presenti nel CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali vigente;
- la percentuale di rivalsa (Fee d'Agenzia), soggetta a ribasso, è pari al 4% (quattroper cento) IVA esclusa – ovvero pari a complessivi euro 28.795,60 – relativa a tutte le voci di costo che l'operatore economico deve sostenere per lo svolgimento delle prestazioni, ivi compresi i costi della manodopera, stimati in € 4.050,00, calcolati sugli elementi presenti nel CCNL Commercio 2023

(Tabella retributiva A) e riferiti al personale dell'Agenzia del lavoro. Si precisa che i costi della manodopera (riferiti al personale proprio dell'appaltatore) non sono soggetti a ribasso.

Dunque, il costo della manodopera indicato nella richiesta di chiarimento si riferisce al personale dipendente dell'Agenzia del Lavoro, addetto alla gestione dell'accordo quadro (selezione del lavoratore, redazione contratto, monitoraggio, etc.). Si confermano, pertanto, le disposizioni della lex specialis di gara.

40) Si chiede conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere presentato elenco di contratti analoghi (somministrazione di personale a tempo determinato) svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati e/o società in house/partecipate;

RISPOSTA: Si conferma

41) In merito alla polizza assicurativa da presentare in caso di aggiudicazione, si precisa che ai sensi dell'art. 35, comma 7 D.Lgs. 81/2015 L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e che, in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario. Perciò, l'eventuale aggiudicatario non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. In capo alle agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Si evidenzia inoltre che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede quindi conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, sarà accettata la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura. Conseguentemente si chiede di procedere con una rettifica degli atti di gara.

RISPOSTA: Si conferma, ribadendo quanto già chiarito nel precedente punto 34), che l'utilizzatore, ovvero, in tal caso l'Agenzia, risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore somministrato nello svolgimento delle sue mansioni; per contro, l'aggiudicatario è responsabile per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Le disposizioni dello schema di contratto sono modificate in tal senso.

42) In riferimento a quanto previsto all'art. 7 del capitolato, nello specifico "prevedere un sistema di monitoraggio delle assenze legittime e delle giornate di Lavoro Agile, tramite una piattaforma ad hoc, con dei contatori che forniscano al Committente e al lavoratore il saldo disponibile. In caso di sforamento l'Agenzia di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione sia al lavoratore che al Committente", si chiede conferma che trattasi di un refuso, in quanto la maggior parte delle risorse dovranno prestare servizio presso gli infopoint. In alternativa, al fine di poter garantire una più efficace continuità del servizio, si chiede di poter conoscere qual è la piattaforma utilizzata dall'attuale agenzia per il lavoro.

RISPOSTA: Si confermano le disposizioni della lex specialis di gara. Al riguardo, si specifica che anche i lavoratori addetti presso gli infopoint sono soggetti al monitoraggio in quanto, benché la turnazione del personale addetto ai servizi di accoglienza ed informazione turistica, per garantire la copertura durante l'apertura degli infopoint, sia di competenza dell'aggiudicatario, è interesse dell'Agenzia assicurare la continuità del servizio.

L'Agenzia, anche ai fini di una auspicabile differenziazione delle offerte tecniche, non ritiene necessario né utile comunicare gli strumenti eventualmente utilizzati dall'attuale fornitore per l'esecuzione del monitoraggio.

43) *Si chiede gentilmente di conoscere il livello di rischio per ciascuna mansione richiesta.*

RISPOSTA: Per tutte le figure richieste si individua il seguente profilo di rischio: Rischio videoterminale (>20 ore /settimana), posture incongrue.

Il RUP